



# COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Sito web: [www.comune.casalecortecerro.vb.it](http://www.comune.casalecortecerro.vb.it) - e-mail: [pm@comune.casalecortecerro.vb.it](mailto:pm@comune.casalecortecerro.vb.it)

### DEFINIZIONE CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2010 PERIODO ESTIVO

Ord. N. **16/10**

Prot. 3447

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che la legge regionale sul commercio, nell'ambito del periodo massimo in essa stabilito, demanda ai Comuni il compito di fissare il calendario annuale per lo svolgimento delle vendite di fine stagione;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 come modificata ed integrata dalla L.R. 18.10.2004, n. 27;

Esperita una concertazione con i Comuni limitrofi;

Rilevato di dover stabilire come di seguito indicato le date delle vendite di fine stagione;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### DETERMINA

Di fissare come segue il calendario delle vendite di fine stagione del periodo estivo dell'anno 2010:

#### **DAL 02 LUGLIO AL 27 AGOSTO 2010**

Le vendite sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.

Nella comunicazione l'esercente dovrà indicare:

1. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2. la data di inizio e fine della vendita, nell'ambito del periodo fissato dal Comune;
3. le percentuali di sconti o ribassi apportati ai normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo finale);
4. i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore (è vietata la dizione "vendite fallimentari").

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00. Nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 06.12.1971. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.

Casale Corte Cerro, lì **19 giugno 2010**.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giacomini Mauro

